

Classificazione Consip: Ambito Pubblico

GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI UN APPALTO AVENTE AD OGGETTO I SERVIZI DI GESTIONE INNOVATIVA DELLE APPARECCHIATURE SANITARIE PER ASL SALERNO (ID2947)

Si comunica che la Consip S.p.A. con il presente documento ha provveduto a fornire chiarimenti alle sole richieste di informazioni complementari sulla documentazione di gara, ai sensi dell’art. 88, comma 3, del D. Lgs. 36/2023. Ne consegue che non è stato riprodotto – e, pertanto, non sarà oggetto di riscontro – tutto ciò che non rientra nell’ambito di applicazione della predetta previsione normativa.

I presenti chiarimenti saranno visibili sui siti: www.consip.it, www.acquistinretepa.it

CHIARIMENTI

1) Domanda

Si chiede se è necessario rispondere per tutte le macchine indicate nell'allegato o se si possa rispondere solo per quelle di propria competenza.

Risposta

L’offerta deve essere presentata per tutte le classi di apparecchiature elencate nell’Allegato 2 al Capitolato Tecnico “Piano di Rinnovo”.

2) Domanda

Con riferimento all’art. 16 “Offerta Tecnica” del Disciplinare di Gara, considerata la complessità dell’affidamento, nonché la complessità e l’ampiezza degli elementi oggetto di valutazione tecnica, al fine di garantire una puntuale descrizione delle soluzioni proposte nell’interesse della Stazione Appaltante, si chiede di confermare che il limite massimo di 20 (venti) pagine previsto per la Relazione Tecnica sia da intendersi come 20 pagine fronte/retro, per un totale di 40 (quaranta) facciate complessive.

Risposta

Non si conferma.

3) Domanda

All’art. 16.2 del disciplinare di gara, pag. 42, si legge: 16.2 DEMO SISTEMA INFORMATIVO GESTIONALE
Il concorrente dovrà, inoltre, far pervenire a Consip S.p.A., presso la sede sita in Roma, via Isonzo 19/E, entro e non oltre il termine perentorio di presentazione delle offerte indicato nel Bando di gara, pena la mancata attribuzione del relativo punteggio da parte della Commissione, una busta chiusa, sigillata sui lembi di chiusura con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni, contenente la Pen Drive USB non riscrivibile contenente:
- la versione demo del sistema informativo gestionale offerto in relazione al criterio n. 5.1 della Tabella di cui al par. 18.1 del presente Disciplinare.
- il manuale utente del suddetto software.

Si chiede conferma se, in alternativa alla presentazione della Pen Drive USB non riscrivibile, possa ritenersi idonea la trasmissione (a mezzo della piattaforma di approvvigionamento "acquistinretepa") di un link che consenta l'accesso alla demo del sistema informativo gestionale offerto, nonché al relativo manuale utente del software offerto.

Risposta

Si veda errata corregge.

4) Domanda

Con riferimento ai requisiti del personale di cui all'art. 5.1 del Capitolato Tecnico, ove è previsto che l'esperienza sia "documentata da dichiarazione dell'ente/i pubblico/i e/o dell'Azienda/e privata/e presso cui il personale ha svolto il servizio [...]", e considerato che l'art. 16 il Disciplinare di gara stabilisce che "Nel caso in cui, pertanto, il Concorrente produca documentazione aggiuntiva, quest'ultima non sarà sottoposta a valutazione.", si chiede di confermare che le suddette dichiarazioni non debbano essere prodotte in sede di offerta, in quanto non ricomprese tra i documenti ammessi dal Disciplinare di gara, e che la relativa comprova debba essere resa in fase di aggiudicazione.

Risposta

Si conferma che la documentazione citata non dovrà essere prodotta in sede di offerta. Si rinvia all'art. 12 S delle Condizioni Speciali dello Schema di Contratto e al par. 2.1 del Capitolato Tecnico.

5) Domanda

Con riferimento all'art.10.4 "Contratto a incentivo" del Capitolato Tecnico, colonna "Area clinica/funzionale del Piano di rinnovo" delle tabelle dei valori target di cui ai punti 2) e 3), e all'Allegato ID2947_All. 2 CT - Piano di rinnovo, colonna "Area di intervento", si chiede di confermare che:

- l'area clinica/funzionale di "NEONATOLOGIA E DIAGNOSTICA PRENATALE" corrisponda all'area di intervento "DIAGNOSTICA PRENATALE E NEONATALE"
- l'area clinica/funzionale di "TERAPIA INTENSIVA E RIANIMAZIONE" corrisponda all'area di intervento "TERAPIA INTENSIVA, ANESTESIA E SUPPORTO VITALE"

Risposta

Si conferma.

6) Domanda

Con riferimento all'art.10.4 "Contratto a incentivo" del Capitolato Tecnico, ai fini del corretto calcolo degli dell'indicatore di performance "tasso di obsolescenza" (punto n.3), si chiede di confermare che il riferimento temporale da considerare per l'elaborazione del predetto indicatore sia la data di collaudo e, di conseguenza, di fornire tale dato utile per tutte le apparecchiature per le quali tale informazione non risulta disponibile all'interno dell'inventario di gara (ID2947_All. 1 CT - Inventario ASL SA, colonna "Data collaudo").

Risposta

Si conferma che l'elaborazione dell'indicatore citato è effettuato sulla base delle informazioni fornite nell'Allegato 1 al Capitolato Tecnico - Inventario ASL SA. Pertanto, laddove dall'inventario sia rilevabile, il calcolo è effettuato sulla base della data di collaudo, ovvero, in mancanza del dato, sulla base della data di fabbricazione.

7) Domanda

Con riferimento all'ID2947_All. 5 CT - Accessori a canone zero e all'inventario di gara (ID2947_All. 1 CT - Inventario ASL SA, colonne "Gruppo di incidenza manutentiva" e "Incidenza costo manutenzione"), si chiede quanto segue:

a) Classi tecnologiche indicate a "canone zero" nell'inventario ma non riportate nell'All. 5 "Accessori a canone zero".

Le seguenti classi tecnologiche risultano assegnate a "canone zero" nell'ID2947_All. 1 CT - Inventario ASL SA, colonne "Gruppo di incidenza manutentiva" e "Incidenza costo manutenzione", pur non essendo ricomprese nell'ID2947_All. 5 CT - Accessori a canone zero. Considerata la complessità tecnologica, funzionale e di onerosità delle attività manutentive e di assistenza tecnica associate a tali classi di apparecchiature, si chiede di confermare che la classificazione a "canone zero" sia da considerarsi un refuso e, di conseguenza, di procedere all'attribuzione del "gruppo di incidenza manutentiva" e alla rimodulazione della base d'asta prevista per il servizio di gestione, manutenzione e assistenza tecnica full risk.

FASCIATOIO

DILUITORE

POMPA ROTATIVA

RESPIRATORE MANUALE

SISTEMA DI CONTROLLO ABLAZIONE

READER

STIMOLATORE AUDIOVISIVO DIAGNOSTICO O RIABILITATIVO

LASER SCANNER PER IMMAGINI

ANALIZZATORE POTENZIOMETRICO DEI METALLI PESANTI

STAZIONE DI SCARICO PER ASPIRAFUMI E ASPIRALIQUIDI

DOSIMETRO

STRUMENTAZIONE PER POLIGRAFIA

DISINTEGRATORE DI AGHI

DATALOGGER, SISTEMA PER

STRUMENTAZIONE PER ELETTOCHIRURGIA

PIPETTA

b) Classi tecnologiche incluse nell'All. 5 – "Accessori a canone zero"

Le seguenti classi tecnologiche, incluse nell'ID2947_All. 5 CT - Accessori a canone zero, presentano caratteristiche tecnologiche, funzionali e di onerosità delle attività manutentive e di assistenza tecnica ad esse associate tali da non apparire assimilabili ad accessori di apparecchiature padri. Pertanto, si chiede di confermare che la loro classificazione come a "canone zero" all'interno dell'inventario di gara ID2947_All. 1 CT - Inventario ASL SA, colonne "Gruppo di incidenza manutentiva" e "Incidenza costo manutenzione" e la loro relativa inclusione nel citato allegato ID2947_All. 5 CT - Accessori a canone zero sia da considerarsi un refuso e, di conseguenza, di procedere all'attribuzione del "gruppo di incidenza manutentiva" e alla rimodulazione della base d'asta prevista per il servizio di gestione, manutenzione e assistenza tecnica full risk.

ASPIRATORE POLVERI PER DERIVANTI DAL TAGLIO DEL GESSO

SOFTWARE

Risposta

In riferimento ai quesiti di cui alle lettere **a)** e **b)** non si conferma. Con riferimento alla lettera **b)** e alla voce “Software” nell’Allegato 5 si precisa che non si tratta di “Software medico stand alone” bensì di componente applicativa nativa dell’apparecchiatura, con essa fornita e, pertanto, indispensabile al pieno utilizzo dell’apparecchiatura stessa.

8) Domanda

Con riferimento all’Allegato “ID2947_1 – Domanda di partecipazione”, punto 10, si rileva che nell’Opzione 1, relativa agli operatori economici con più di 50 dipendenti, è prevista anche la dichiarazione secondo cui, nei dodici mesi antecedenti alla presentazione dell’offerta, l’operatore non ha violato l’obbligo di cui all’art. 47, comma 3, del D.L. 77/2021 o all’art. 1, comma 6, dell’Allegato II.3, dichiarazione che risulta riportata anche nell’Opzione 2 relativa agli operatori con un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e inferiore a 50; considerato che il Disciplinare individua espressamente tale causa di esclusione con riferimento agli operatori con un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e non superiore a 50, si chiede di confermare che la predetta dichiarazione inserita nell’Opzione 1 costituisca un refuso e possa essere eliminata dagli operatori con più di 50 dipendenti.

Risposta

Non si conferma. La dichiarazione dovrà essere resa anche dal concorrente che occupa più di 50 dipendenti, in quanto l’eventuale inadempimento maturato nei 12 mesi precedenti al termine di presentazione dell’offerta potrebbe riferirsi a un periodo in cui l’impresa rientrava nella fascia occupazionale compresa tra 15 e 50 dipendenti, con conseguente applicazione della causa di esclusione.

9) Domanda

Con riferimento al subappalto, considerato che l’art. 8 del Disciplinare richiede l’indicazione delle prestazioni che si intendono subappaltare e che l’art. 15.3 prevede nel DGUE l’indicazione delle stesse con eventuale quota percentuale, si rileva che il DGUE a Sistema consente di indicare la prestazione mediante CPV e prevede un campo relativo alla percentuale di subappalto. Si chiede pertanto di confermare che le prestazioni possano essere meglio dettagliate mediante dichiarazione integrativa al DGUE e che l’indicazione della percentuale complessiva di subappalto non sia obbligatoria.

Risposta

Si conferma. Resta fermo che non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

10) Domanda

Con riferimento al Rapporto sulla situazione del personale di cui all’art. 46 del D.Lgs. 198/2006, considerato che il Disciplinare prevede l’inserimento della copia integrale del Rapporto nel FVOE e, per ragioni di processo, anche a Sistema nella Busta amministrativa, e consente altresì all’operatore economico di presentare una copia oscurata nelle parti ritenute sensibili ai fini della successiva pubblicazione, si chiede di precisare le corrette modalità di produzione delle due versioni. In particolare, si chiede di confermare se sia necessario caricare sia la versione integrale sia la versione oscurata del Rapporto sia nel FVOE sia nella Busta amministrativa a Sistema, oppure se nel FVOE debba essere inserita esclusivamente la versione integrale e la copia oscurata debba essere caricata soltanto a Sistema nella Busta amministrativa ai fini della pubblicazione.

Risposta

La versione integrale del rapporto sulla situazione del personale dovrà essere inserita sia nel FVOE che a Sistema nella Busta amministrativa. Laddove lo ritenga necessario, l'operatore economico potrà presentare a Sistema, nella Busta amministrativa, anche copia del rapporto oscurata nelle parti ritenute sensibili (dati personali, riservati, strategici).

11) Domanda

a) Considerato che l'art. 16 del Disciplinare include la ricevuta del pagamento ANAC e l'Allegato "ID2947_6 – Altre dichiarazioni" tra i documenti da inserire nella Busta tecnica e che l'art. 20, nell'ambito dell'inversione procedimentale, ne prevede la verifica quali documenti amministrativi presenti nella medesima Busta tecnica, si chiede di confermare che tali documenti debbano essere caricati esclusivamente nella Busta tecnica e non debbano essere duplicati nella Busta amministrativa.

b) Si chiede inoltre di confermare che il riferimento contenuto all'art. 20 al file "Altre dichiarazioni, allegato n. 20" debba intendersi riferito all'Allegato n. 6.

Risposta

Con riferimento a entrambi i quesiti, si conferma.

12) Domanda

Con riferimento al sopralluogo di cui all'art. 11 del Disciplinare, considerato che la Domanda di partecipazione richiede al concorrente di dichiarare "di aver preso visione dei luoghi come da certificato rilasciato dalla Committente, in data ...", mentre il medesimo art. 11 prevede che l'attestazione di avvenuto sopralluogo venga rilasciata dall'Amministrazione e successivamente verificata dalla Commissione tra le attestazioni acquisite dal Responsabile del Procedimento, e che l'art. 20 individua autonomamente la "verifica delle attestazioni di avvenuto sopralluogo", si chiede di confermare che il concorrente debba esclusivamente compilare nella Domanda di partecipazione la relativa dichiarazione, indicando la Committente e la data dell'attestazione ricevuta, senza necessità di allegare l'attestazione alla documentazione di gara, in quanto acquisita d'ufficio dalla Stazione Appaltante. Qualora, invece, l'attestazione debba essere caricata anche dal concorrente, si chiede di indicare in quale busta e in quale campo del Sistema debba essere inserita e, in particolare, se, tenuto conto dell'inversione procedimentale e delle modalità di verifica previste dall'art. 20, debba essere inserita nella Busta tecnica.

Risposta

Si conferma che il concorrente, in merito al sopralluogo, deve rendere esclusivamente la dichiarazione prevista nella Domanda di partecipazione, mentre non è richiesta la produzione documentale della relativa attestazione.

13) Domanda

Con riferimento all' "All. 5 CT - Accessori a canone zero", si segnala la presenza della classe tecnologica denominata SOFTWARE. A tal proposito, si evidenzia che la gestione di software, incluse piattaforme applicative e soluzioni informatiche complesse, può comportare in alcuni casi un significativo onere economico e operativo. Pertanto, si ritiene opportuna una rivalutazione in merito alla loro esclusione dalla valorizzazione economica, oppure, in alternativa, si richiede di fornire una definizione chiara e univoca di cosa debba intendersi per software ai fini dell'inquadramento nella suddetta classe tecnologica.

Risposta

Si rimanda alla risposta alla domanda n. 7).

14) Domanda

Al par. 5 del Capitolato Tecnico, pagina 41, si riporta “Resta inteso che in caso di ogni variazione in aumento, pari ad almeno mille apparecchiature a canone, il Fornitore è tenuto a mettere a disposizione ulteriore personale tecnico dedicato alla manutenzione correttiva”. Si chiede di confermare che per ogni incremento di almeno 1.000 apparecchiature a canone il Fornitore debba impiegare n.1 tecnico aggiuntivo.

Risposta

Si conferma e si precisa che il personale aggiuntivo dovrà possedere i requisiti minimi riportati al par. 5.1 del Capitolato tecnico relativi alla figura “Personale tecnico dedicato alla manutenzione correttiva”.

15) Domanda

Con riferimento al par. 4.10 del Capitolato Tecnico, riguardo alla previsione relativa al servizio di trasferimento delle apparecchiature, si chiede conferma che, ai fini dell'individuazione della fascia di costo applicabile, il peso da considerare sia quello complessivo dell'intero sistema oggetto di trasferimento, comprensivo quindi di tutte le componenti che costituiscono il sistema stesso.

Risposta

Si conferma.

16) Domanda

In riferimento a quanto riportato al paragrafo 4.3 del Capitolato Tecnico, pagina 15, tra le periodicità previste dai fabbricanti per gli interventi di manutenzione programmata indicate nella Tabella 1, vi è anche la periodicità “Annuale e Biennale”, prevedendo per la stessa un margine di tolleranza di +30 giorni lavorativi rispetto al calendario stabilito.

Nel medesimo paragrafo viene successivamente specificato quanto segue, si riporta “Dovrà in ogni caso essere garantito almeno 1 (uno) intervento di manutenzione programmata all'anno per ciascuna apparecchiatura”.

Alla luce di quanto sopra descritto, le due previsioni sembrano presentare una discordanza, in quanto, per le apparecchiature per le quali il fabbricante preveda una periodicità manutentiva biennale, l'obbligo di garantire almeno un intervento di manutenzione programmata all'anno determinerebbe una frequenza degli interventi maggiore rispetto a quella prevista dal fabbricante.

Si chiede, pertanto, alla Stazione Appaltante di chiarire se, per le apparecchiature caratterizzate da periodicità manutentiva biennale prevista dal fabbricante, debba comunque essere garantito almeno un intervento di manutenzione programmata all'anno, o in alternativa se debba ritenersi applicabile la periodicità biennale indicata dal fabbricante riportata nella tabella 1.

Risposta

Si conferma che anche per le apparecchiature per cui il Fabbrikante prevede una periodicità biennale per gli interventi di manutenzione programmata, dovrà essere garantito almeno 1 (uno) intervento di manutenzione programmata all'anno per ciascuna apparecchiatura.

17) Domanda

Dall'analisi congiunta dell'Allegato "All. 6 CT - Elenco presidi ASL SA" e dell'Allegato "All. 1 CT - Inventario ASL SA" relativo all'inventario delle apparecchiature, risultano n. 83 apparecchiature classificate nella categoria "Area critica PO" che risultano associate al presidio "Emergenza Urgenza Territoriale" e ubicate presso strutture SAUT, non ricomprese tra i Presidi ospedalieri elencati nell'Allegato "Elenco Presidi ASL SA". Tale aspetto assume particolare rilevanza alla luce di quanto previsto al paragrafo 4.4.2 del Capitolato tecnico, pagina 23, ove si riporta: "[...] 24 (ventiquattro) ore per le Apparecchiature di Area Critica ubicate presso i Presidi ospedalieri, elencati all'Allegato "Elenco Presidi ASL SA"; 48 (quarantotto) ore per: le apparecchiature di Area Non Critica ubicate presso i Presidi ospedalieri elencati all'Allegato "Elenco Presidi ASL SA"; le apparecchiature ubicate presso tutti gli altri presidi; per gli endoscopi (flessibili e rigidi);"

Al fine di consentire un'ideale progettazione relativa alle apparecchiature sostitutive da mettere a disposizione per i vari presidi nel rispetto delle tempistiche previste al paragrafo 4.4.2, si chiede di indicare, per le suddette n.83 apparecchiature afferibili all' "Emergenza Urgenza Territoriale", il relativo Presidio Ospedaliero di riferimento tra quelli indicati all' "All. 6 CT - Elenco presidi ASL SA".

Risposta

Con riferimento alle 83 apparecchiature segnalate, non è riportato il Presidio Ospedaliero di riferimento in quanto le stesse sono ubicate presso i Servizi di Assistenza Urgenza Territoriale (SAUT) che afferiscono ai Distretti Sanitari, ma non hanno ubicazione fissa presso di essi. Tuttavia, poiché sono apparecchiature a servizio delle reti tempo-dipendenti, sono classificate come "Area critica PO" e pertanto trovano applicazione le tempistiche indicate per le Apparecchiature di Area Critica di cui al paragrafo 4.4.2 del Capitolato tecnico.

18) Domanda

In caso di risposta negativa al precedente quesito, si chiede alla Stazione Appaltante di confermare che le medesime debbano essere considerate tra le apparecchiature ubicate presso "tutti gli altri presidi" e, conseguentemente, soggettate alla tempistica di fornitura dell'apparecchiatura sostitutiva di 48 (quarantotto) ore prevista al paragrafo 4.4.2 del Capitolato tecnico.

Risposta

Non si conferma e si rimanda alla risposta al quesito precedente.

19) Domanda

In riferimento a quanto riportato al paragrafo 6 del Capitolato Tecnico, pagina 45, si riporta "L'attivazione di tale reperibilità dovrà essere garantita tramite il Centro Ricezione Chiamate, descritto al par. 4.2, secondo la seguente procedura: [...]". Si chiede alla Stazione Appaltante di confermare che il richiamo al paragrafo 4.2 costituisca refuso e sia da intendere come "...tramite il Centro Ricezione Chiamate, descritto al par. 4.12...", poiché il par. 4.2 risulta riferito alle prove di accettazione e ai collaudi, mentre la descrizione del Customer Care e del Centro Ricezione Chiamate è contenuta all'interno del paragrafo 4.12 del Capitolato Tecnico.

Risposta

Si conferma che si tratta di mero refuso e che il riferimento è da intendersi al paragrafo 4.12 del Capitolato Tecnico.

20) Domanda

In riferimento a quanto riportato nella tabella dei criteri di valutazione al punto 2.1 del Disciplinare di gara, pagina 47, si riporta "Formazione per il personale dell'Amministrazione Descrizione delle modalità con cui

l'offerente intende erogare al personale tecnico e clinico dell'Amministrazione gli interventi formativi previsti nel par. 4.3. del Capitolato Tecnico anche a seguito della messa a disposizione di nuove tecnologie. [...]". Si chiede di confermare che il richiamo al paragrafo 4.3 costituisca refuso e sia da intendere come "...gli interventi formativi previsti nel par. 4.13. del Capitolato Tecnico...", poiché il paragrafo 4.3 risulta riferito alla manutenzione programmata, mentre la descrizione della formazione dedicata al personale dell'Amministrazione è contenuta all'interno del paragrafo 4.13 del Capitolato Tecnico

Risposta

Si conferma che si tratta di mero refuso e che il riferimento è da intendersi al paragrafo 4.13 del Capitolato Tecnico.

21) Domanda

In riferimento a quanto riportato al paragrafo 4.1 del Capitolato Tecnico, pagina 11, si riporta "Ogni acquisizione di nuova apparecchiatura, in proprietà, service, noleggio, comodato ed ogni altro titolo, ivi comprese le apparecchiature messe a disposizione dal Fornitore (cfr. par. 4.7) darà luogo all'inserimento del bene in questione negli elenchi inventariali, salvo diversa disposizione dell'Amministrazione". Si chiede alla Stazione Appaltante di confermare che il richiamo al paragrafo 4.7 costituisca refuso e sia da intendere come "ivi comprese le apparecchiature messe a disposizione dal Fornitore (cfr. par. 4.8)", poiché il paragrafo 4.7 risulta riferito alla manutenzione straordinaria ed evolutiva, mentre la descrizione della disponibilità di nuove apparecchiature sanitarie è contenuta all'interno del paragrafo 4.8 del Capitolato Tecnico.

Risposta

Si conferma che si tratta di mero refuso e che il riferimento è da intendersi al paragrafo 4.8 del Capitolato Tecnico.

22) Domanda

In riferimento a quanto riportato al paragrafo 5.1 del Capitolato Tecnico, per le diverse figure professionali previste per l'esecuzione del servizio viene richiesta la comprova dell'esperienza lavorativa specifica mediante apposite dichiarazioni rilasciate dagli enti pubblici e/o dalle aziende private presso cui il personale ha svolto il servizio. In particolare, si riporta:

- per le figure del Responsabile di Commessa e dello Specialista di supporto al Responsabile di Commessa è richiesta un'"Esperienza lavorativa specifica [...] documentata da dichiarazione dell'ente/i pubblico/i e/o dell'Azienda/e privata/e presso cui il personale ha svolto il servizio con dettaglio delle mansioni ricoperte";
- per il personale tecnico dedicato alla manutenzione correttiva e per il personale tecnico dedicato alla manutenzione programmata è richiesta un'"Esperienza lavorativa specifica [...] documentata da dichiarazione dell'ente/i pubblico/i e/o dell'Azienda/e privata/e presso cui il personale ha svolto il servizio con dettaglio delle mansioni ricoperte e/o delle apparecchiature di competenza del tecnico";
- per il personale amministrativo è richiesta un'"Esperienza lavorativa specifica [...] documentata da dichiarazione (o dichiarazioni) dell'ente (o degli enti) presso cui il personale ha svolto servizio con dettaglio delle mansioni ricoperte."

In riferimento a quanto sopra riportato, in virtù di quanto previsto al paragrafo 2.1 del Capitolato relativamente alle "Attività propedeutiche all'avvio del servizio" e delle limitazioni imposte dall'art.16 del Disciplinare di gara in merito al contenuto della Busta Tecnica, si chiede di confermare che la suddetta documentazione debba

essere prodotta dall'Operatore Economico successivamente all'aggiudicazione, ai fini della comprova dei requisiti professionali del personale che sarà effettivamente impiegato nell'esecuzione del servizio.

Risposta

Si conferma. Si veda anche risposta al chiarimento n.4.

23) Domanda

All'art. 16 del Disciplinare di Gara, pagina 40, in riferimento alla documentazione da produrre all'interno della busta tecnica, si riporta "b) La Relazione Tecnica, conforme al modello di cui all'Allegato 5 contenente una proposta tecnico-organizzativa che illustra gli elementi richiesti nei criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo paragrafo 18.1.". Si chiede di confermare la possibilità di impiegare per la redazione della Relazione Tecnica il modello di cui all'Allegato 5 modificando gli elementi grafici/di layout dello stesso (margini, carattere, interlinea, ecc.) garantendo in ogni caso la leggibilità del documento e senza modificarne la struttura generale di suddivisione in paragrafi.

Risposta

Si conferma.

24) Domanda

All'art. 16.2 del Disciplinare di Gara, pagina 39, si riporta : "Il concorrente dovrà, inoltre, far pervenire a Consip S.p.A., presso la sede sita in Roma, via Isonzo 19/E, entro e non oltre il termine perentorio di presentazione delle offerte indicato nel Bando di gara, pena la mancata attribuzione del relativo punteggio da parte della Commissione, una busta chiusa, sigillata sui lembi di chiusura con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni, contenente la Pen Drive USB non riscrivibile contenente: la versione demo del sistema informativo gestionale offerto in relazione al criterio n. 5.1 della Tabella di cui al par. 18.1 del presente Disciplinare; il manuale utente del suddetto software."

In riferimento al sistema informatico da mettere a disposizione, relativamente alle caratteristiche richieste per lo stesso al paragrafo 8.1 del Capitolato tecnico si cita "Il Sistema Informativo gestionale dovrà essere: web based;[]".

Alla luce di quanto sopra riportato, vista la richiesta di mettere a disposizione un software web based, si chiede di confermare la possibilità di inserire all'interno della Pen Drive USB, unitamente al manuale utente del software, un documento contenente il link e le password di accesso alla versione demo del sistema informatico offerto.

Risposta

Si veda errata corrige.

25) Domanda

All'art.18.1 del Disciplinare di gara, ed in particolare al criterio di valutazione 2.1, è riportato: "Formazione per il personale dell'Amministrazione. Descrizione delle modalità con cui l'offerente intende erogare al personale tecnico e clinico dell'Amministrazione gli interventi formativi previsti nel par. 4.3. del Capitolato Tecnico anche a seguito della messa a disposizione di nuove tecnologie. In particolare, il concorrente dovrà descrivere i temi dei corsi, le modalità di erogazione dei corsi (on site, webinar, ecc.), la durata e il rilascio di attestazioni a seguito della frequenza."

L'art. 16 del Disciplinare di gara prescrive che "La Relazione Tecnica dovrà essere contenuta entro le 20 (venti) pagine, incluse eventuali tabelle, grafici, immagini. Nel caso in cui la Relazione abbia un numero di pagine superiore a quello predetto, tutte le pagine eccedenti tale numero non verranno prese in considerazione dalla Commissione giudicatrice ai fini della valutazione dell'offerta e dell'attribuzione degli eventuali relativi punteggi tecnici. [] La Commissione procederà alla valutazione della sola Relazione Tecnica. Nel caso in cui, pertanto, il Concorrente produca documentazione aggiuntiva, quest'ultima non sarà sottoposta a valutazione."

Vista la numerosità ed il dettaglio richiesto per gli elementi valutati al criterio 2.1 si chiede di confermare, per il solo criterio 2.1, la possibilità di produrre un allegato alla relazione tecnica, inerente la formazione offerta, che sia incluso nella valutazione svolta dalla commissione giudicante

Risposta

Non si conferma.

26) Domanda

In caso di risposta negativa al precedente quesito si chiede di confermare che nessun allegato alla relazione tecnica presentato, fatta eccezione per i documenti espressamente richiesti all'art.16 del Disciplinare, sarà considerato dalla commissione ai fini dell'assegnazione del punteggio tecnico.

Risposta

Si conferma che nessun allegato alla relazione tecnica sarà valutato ai fini dell'assegnazione del relativo punteggio tecnico discrezionale.

27) Domanda

Si chiede di confermare che, per le apparecchiature rese disponibili dall'operatore economico nell'ambito del piano di fornitura definito in Allegato 2 al Capitolato Tecnico, e aventi un periodo di disponibilità, all'interno del contratto, di durata inferiore a cinque anni, il relativo valore di riscatto sarà obbligatoriamente corrisposto dall'Amministrazione al termine del contratto, al fine di garantire la piena remunerazione economica assunta a base della valorizzazione dei canoni di disponibilità e della base d'asta.

Risposta

Non si conferma. Come previsto al par. 3.3 del Disciplinare di gara, il riscatto costituisce una opzione per l'Amministrazione ai sensi dell'articolo 120, comma 1 lettera a) del Codice.

28) Domanda

Il Disciplinare precisa che, ai fini dell'offerta economica, i canoni unitari e i valori di riscatto sono stati stimati assumendo per tutte le apparecchiature una durata di disponibilità pari a cinque anni, determinando una base d'asta di euro 20.931.640,00. Tuttavia, il Capitolato prevede che il canone di disponibilità delle singole apparecchiature decorra dal collaudo delle stesse, e sia ricalcolato in funzione degli anni residui di effettiva disponibilità, rispetto alla fine del contratto.

Applicando tali formule al cronoprogramma dell'Allegato 2 al Capitolato Tecnico, distribuito su cinque anni, per le apparecchiature fornite dal terzo anno contrattuale in avanti il valore di riscatto non compensa il minore canone di disponibilità maturabile rispetto all'ipotesi di cinque annualità complete, con un differenziale negativo superiore a euro 1.000.000,00.

Si chiede pertanto di chiarire e confermare quale sia il corretto equilibrio economico posto alla base della procedura, atteso che la base d'asta e i relativi valori di riscatto risultano determinati assumendo, per tutte le

apparecchiature, una durata di disponibilità pari a cinque anni, mentre il Capitolato prevede, per le apparecchiature introdotte negli anni successivi al secondo, una remunerazione commisurata agli effettivi anni residui di disponibilità, che risulta inferiore a quanto utilizzato per il dimensionamento della base d'asta.

In particolare, si chiede di confermare che, per le apparecchiature aventi una durata di disponibilità inferiore a cinque anni, il valore di riscatto sarà determinato e riconosciuto in misura tale da compensare integralmente la differenza tra il canone di disponibilità quinquennale assunto ai fini della determinazione della base d'asta e il canone effettivamente maturato in ragione della minore durata di disponibilità del bene.

In difetto di tale chiarimento, l'operatore economico non è posto nelle condizioni di poter effettuare una corretta e consapevole valutazione della sostenibilità economica dell'offerta, risultando indeterminato uno degli elementi essenziali per la quantificazione dei ricavi attesi derivanti dal servizio di disponibilità delle nuove tecnologie.

Risposta

Come previsto al par. 3 del Disciplinare di gara, i canoni di disponibilità sono calcolati considerando per tutte le apparecchiature una durata di disponibilità pari a 5 (cinque) anni, inclusiva dei servizi di manutenzione e assistenza full risk, esclusivamente ai fini della formulazione dell'offerta economica. Per le apparecchiature che saranno messe a disposizione nell'ambito del Piano di rinnovo, aventi una durata inferiore a cinque anni, il canone di disponibilità sarà corrisposto per le rispettive annualità di utilizzo.

Per il calcolo del valore di riscatto si rimanda al Disciplinare di gara e al Capitolato tecnico e si precisa che il valore di riscatto corrisponde al valore residuo del bene al momento del riscatto e non assolve a logiche compensative rispetto al canone di disponibilità corrisposto per un numero di annualità inferiori a cinque.

29) Domanda

Vista la complessità dell'appalto in oggetto, si chiede conferma che il servizio possa essere gestito e svolto attraverso una società di progetto, interamente afferente all'operatore economico aggiudicatario, dedicata allo specifico appalto e costituita ad hoc in caso di aggiudicazione.

Risposta

Non si conferma.

30) Domanda

Si rileva che il Disciplinare, all'art.3, precisa che "i pesi/le quantità indicati/e sono frutto di una stima e non sono in alcun modo impegnativi/e, né vincolanti per l'Amministrazione". Inoltre, dalla documentazione di gara non emerge un obbligo della Stazione Appaltante di approvvigionare integralmente i volumi riportati nel Piano di rinnovo, risultando gli stessi di natura meramente estimativa e programmatica.

Tale circostanza non consente agli operatori economici di valutare con sufficiente certezza i costi di approvvigionamento delle tecnologie da mettere a disposizione, atteso che le condizioni economiche ottenibili dai fornitori sono strettamente correlate ai volumi acquistati. Eventuali riduzioni significative dei quantitativi effettivamente richiesti rispetto a quelli ipotizzati nel Piano di rinnovo potrebbero infatti compromettere le economie di scala assunte nella formulazione dell'offerta e alterarne il sottostante equilibrio economico-finanziario.

Si chiede pertanto di chiarire se le quantità indicate nel Piano di rinnovo rappresentino un quantitativo minimo garantito dalla Stazione Appaltante oppure, in caso contrario, quali misure siano previste per garantire il

mantenimento dell'equilibrio economico dell'appalto qualora i volumi effettivamente richiesti risultino significativamente inferiori a quelli stimati.

Risposta

Non si conferma e si ribadisce quanto previsto all'art. 3 del Disciplinare, ferme restando le misure di conservazione dell'equilibrio contrattuale di cui agli articoli 3 S comma 4 e 19 S delle Condizioni speciali dello Schema di contratto.

31) Domanda

Con riferimento alla manodopera, è stata riscontrata una discordanza tra i livelli del personale attualmente impiegato, soggetti pertanto a clausola sociale, e i livelli del personale richiesto da Capitolato, si chiede di specificare quali siano i livelli che sono stati presi in esame per il calcolo dei costi della manodopera.

Risposta

I costi della manodopera sono stati stimati in riferimento alle figure professionali, con i relativi livelli di inquadramento, elencati al par. 3 del Disciplinare.

32) Domanda

Nel caso in cui la ASL decidesse di riscattare tutti i beni forniti, si fa presente che, a seguito dell'analisi effettuata confrontando il valore di riscatto previsto dalla documentazione di gara e il valore di riscatto calcolato applicando la formula indicata nel paragrafo 10.3 del Capitolato tecnico, è stata verificata una differenza tra i due importi di circa 190 mila euro in più, si chiede di indicare le modalità di remunerazione dell'importo maggiore non previsto attualmente.

Risposta

Come previsto al par. 3 del Disciplinare, i valori di riscatto, così come i canoni di disponibilità, sono calcolati esclusivamente ai fini dell'offerta economica considerando per tutte le apparecchiature una durata di disponibilità pari a 5 (cinque) anni. La *lex specialis* di gara prevede, tuttavia, una remunerazione commisurata agli effettivi anni di disponibilità dei beni, in regione del Piano di rinnovo pubblicato, e, pertanto, valori di riscatto più elevati (evincibili applicando la formula indicata al par. 10. 3 del Capitolato tecnico) rispetto a quelli posti a base d'asta, in ragione della minore durata di utilizzo dei beni medesimi.

33) Domanda

Visto il paragrafo 18.1 "Criteri di valutazione dell'offerta tecnica" del Disciplinare di gara, con riferimento al criterio 2.3 "Crediti formativi per gli ingegneri clinici" si chiede di specificare se il limite "maggiore di 15 CFP/anno" trattasi di refuso e pertanto si voglia modificare con la dicitura "maggiore o uguale".

Risposta

Non si conferma. Si rammenta che ai sensi del par. 4.13 del Capitolato Tecnico "*Il Fornitore, inoltre, dovrà organizzare ogni anno e per tutta la durata dell'Appalto, uno o più corsi, in presenza o in modalità e-learning, rivolti a tutti gli Ingegneri Clinici dell'Amministrazione, riconosciuti e autorizzati dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri. In particolare, tali corsi dovranno complessivamente erogare ad ogni partecipante **un minimo di 15 (quindici) CFP all'anno, salvo offerta migliorativa***".

34) Domanda

Visto il paragrafo 18.1 "Criteri di valutazione dell'offerta tecnica" del Disciplinare di gara, con riferimento al criterio 3 Esperienza e formazione del personale tecnico, nello specifico:

- 3.2: Si chiede di specificare che il criterio sia riferito unicamente al personale residente che verrà impiegato per la gestione delle correttive.

Risposta

Il criterio n. 3.2 della Tabella di cui al par. 18.1 del Disciplinare si riferisce al personale tecnico dedicato alla manutenzione correttiva che sarà impiegato nell'esecuzione dell'appalto.

35) Domanda

In relazione al paragrafo 4.7 della documentazione di gara relativa alla manutenzione straordinaria, si chiede di specificare come è prevista la remunerazione dei costi relativi al superamento del 5% di franchigia per i danni accidentali previsti al paragrafo 4.4.7, essendo esplicitamente escluso l'utilizzo del canone messo a disposizione per le manutenzioni straordinarie.

Risposta

Si rimanda a quanto previsto al par. 4.4.7 del Capitolato tecnico e si conferma che esecuzione e costi restano a carico dell'Amministrazione, superata la soglia prevista.

36) Domanda

Con riferimento al paragrafo 16 Offerta tecnica del Disciplinare di Gara: "Il concorrente dovrà, inoltre, far pervenire a Consip S.p.A. [...] una busta chiusa, contenente la versione demo del sistema informativo gestionale offerto", si chiede se la stessa possa essere fornita tramite altra forma, come ad esempio allegato in formato digitale all'offerta tecnica contenente in link e le credenziali di accesso all'applicativo in versione online.

Risposta

Si veda errata corrige.

37) Domanda

Si chiede di confermare che gli unici allegati ammissibili in fase di presentazione del Progetto Tecnico siano quelli indicati nel Disciplinare di gara, e che qualunque altra documentazione presentata non sarà oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione del punteggio tecnico.

Risposta

Si conferma e si rimanda alla risposta al quesito n. 26.

38) Domanda

con riferimento al paragrafo 4.11.2 "Ulteriori servizi aggiuntivi (eventualmente offerti)" del Capitolato tecnico e, in particolare, in relazione alla voce "gestione dello strumentario chirurgico", si chiede a codesta Spettabile Stazione Appaltante di voler confermare che l'attività richiesta al fornitore aggiudicatario (nell'eventualità in cui tale servizio venga offerto) sia limitata esclusivamente alla gestione delle chiamate/richieste di intervento, alla gestione amministrativa e alla consulenza per la scelta del manutentore.

Si chiede, conseguentemente, di confermare che l'appaltatore aggiudicatario non sarà tenuto a erogare alcuna attività materiale e diretta di manutenzione o riparazione dello strumentario chirurgico.

Risposta

La gestione dello strumentario chirurgico, ove offerto quale "Ulteriore servizio aggiuntivo", dovrà rispettare i requisiti minimi elencati al par. 4.11.2 del Capitolato tecnico, nonché quelli ulteriori eventualmente offerti.

39) Domanda

Rif. par 1 e pag. 5 del Capitolato - Credenziali amministrative e accessi

Con riferimento al paragrafo 1 del Capitolato Tecnico, pag. 5, ove è previsto che "Tutte le informazioni di accesso (quali credenziali, password, ecc.), a qualsiasi livello, relative alle tecnologie sanitarie oggetto dell'appalto (incluse le apparecchiature oggetto di rinnovo), comprensive dei software medicali, devono essere rese disponibili all'Amministrazione", si chiede di confermare che tale previsione debba intendersi riferita alle credenziali e alle informazioni di accesso necessarie all'utilizzo e alla gestione delle apparecchiature da parte dell'Amministrazione e del personale sanitario autorizzato, nonché alle funzionalità di gestione utenti rese disponibili dal fabbricante, con esclusione delle credenziali interne o riservate del produttore utilizzate per attività di assistenza specialistica e/o manutenzione remota.

Risposta

Relativamente alle apparecchiature di proprietà dell'Amministrazione si conferma che, ove necessario, dovranno essere fornite tutte le informazioni di accesso, a qualsiasi livello.

40) Domanda

Rif. Art. 24.3 POLIZZA ASSICURATIVA – Disciplinare di gara

Con riferimento all'art. 24.3 "Polizza assicurativa" del Capitolato d'oneri, tenuto conto che, per regole interne aziendali non si ha accesso ai documenti di polizza assicurativa, si chiede di confermare la possibilità di produrre il certificato di Assicurazione emesso dalla Compagnia Assicurativa della nostra Casa Madre attestante l'esistenza della polizza assicurativa stessa.

Risposta

Si conferma, purché nel certificato di Assicurazione risulti la copertura anche nei confronti del soggetto che concorre alla gara e non solo della casa madre, nonché siano presenti tutte le clausole/vincoli assicurativi previsti nell'Allegato 12 al Disciplinare di gara.

41) Domanda

Rif. Art 1 S comma 3 - Contratto condizioni speciali servizio

Chiediamo di confermare che gli unici aggiornamenti richiesti nel periodo di garanzia full-risk, senza aggravio di spesa, sono da intendersi relativi a tutti gli aggiornamenti, sia hardware che software, inerenti la sicurezza nell'utilizzo delle apparecchiature oggetto della presente fornitura che nel periodo contrattuale l'azienda fornitrice potrebbe rendere disponibili sul mercato.

Chiediamo di confermare che altri aggiornamenti non potranno essere richiesti dopo la consegna, ovvero eventuali diversi aggiornamenti integrativi, che dovessero rispondere a Vostri futuri fabbisogni ex art. 120 del D.lgs. 36/2023, saranno oggetto di speculari negoziazioni, ai fini del necessario mantenimento della remuneratività dell'offerta.

Risposta

Premesso che il quesito non è chiaro, sono ricompresi nel corrispettivo contrattuale tutti gli aggiornamenti software e/o hardware inerenti alla sicurezza nell'utilizzo delle apparecchiature messe a disposizione nel corso di esecuzione del contratto, nonché alle opzioni e funzionalità già presenti sulle medesime apparecchiature.

Per eventuali aggiornamenti software e/o hardware che comportino integrazioni di nuove funzionalità, si rinvia al paragrafo 4.7 del Capitolato Tecnico.

42) Domanda

Art. 17 S Penali - Contratto condizioni speciali servizio

Con riferimento alle penali previste, si chiede di confermare che le penali giornaliere e complessive saranno applicate nel rispetto dei limiti minimi e massimi di cui all'art. 126 del Dlgs 36/2023, ovvero in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e che non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Risposta

Per la determinazione dell'importo delle penali si rinvia all'articolo 17 S delle Condizioni speciali dello Schema di contratto, fermo restando i limiti di cui all'art. 126 del D. Lgs. n. 36/2023.

43) Domanda

Rif. par. 4.4.7 "Danni accidentali e da uso improprio" del Capitolato Tecnico

A fronte di quanto richiesto in merito alla copertura di guasti accidentali, chiediamo se si debba considerare invalida visto che trasferisce indebitamente i rischi del committente al fornitore che non esercita alcun dominio sul bene, né riveste la posizione di dover esercitare la giusta custodia e/o vigilanza o di disporre di eventuali misure atte a mitigare eventuali conseguenze dannose da eventi non riconducibili al fornitore stesso.

Pertanto, si chiede di escludere fra le responsabilità del fornitore la copertura degli eventi accidentali la cui previsione parrebbe violare i principi generali del ns. ordinamento giuridico, visto l'indebito trasferimento di responsabilità dal committente al fornitore di un mero contratto di assistenza tecnica e manutenzione di un bene a disposizione dell'ente H24, e altresì, perché di fatto inficia la natura del contratto di assistenza e manutenzione, assorgendolo a contratto aleatorio tipico del contratto di assicurazione; le prestazioni relative ai contratti di assistenza e manutenzione, tengono conto delle prestazioni e capacità funzionali dei sistemi e non di eventi esterni quali gli eventi accidentali o dolosi o da caso fortuito, che rendono impossibile al fornitore in modo obiettivo predisporre per la messa in atto di misure organizzative e/o tecniche idonee a rimuovere tali rischi.

Infatti, nella produzione di tali danni non si intravede alcun nesso di causalità con l'attività manutentiva eseguita, cosa che è possibile invece nei casi di guasti derivanti dalla normale usura delle apparecchiature, o da errori e cattivo operato dei propri dipendenti; ma nessun addebito gli può essere chiesto per i danni al fornitore non imputabili e sui quali non esercita alcun potere di controllo, custodia e vigilanza dei beni. La responsabilità e l'onere economico dei danni accidentali causati dal personale sanitario e non, o da eventuali pazienti o comunque da soggetti venuti in contatto col bene, devono pertanto ricadere da chi ne ha il dominio. Si chiede quindi di confermare che tale custodia, nella parte in cui attribuisce al fornitore danni di natura accidentale o da uso improprio, debba ritenersi espunta dal capitolato.

Risposta

Si conferma integralmente il par. 4.4.7 del Capitolato Tecnico, fermo restando il limite del 5% del canone annuo.

44) Domanda

Rif. Art. 16.1 “VERIFICA DOCUMENTALE” del Disciplinare di gara

Si chiede di confermare che anche per le dichiarazioni di conformità, le check-list e schede MDS2 emesse in lingua inglese dal produttore, non sia necessaria alcuna traduzione, anche in virtù del recente orientamento giurisprudenziale (Consiglio di Stato sezione V, Sent., ud. 28/01/2021 15/02/2021, n. 1313).

Risposta

Premesso che la produzione dei documenti citati non è richiesta nel Disciplinare di gara, per la documentazione da produrre nell’ambito dell’offerta tecnica si rinvia al paragrafo 16 del Disciplinare di gara. Si vedano inoltre le risposte ai quesiti n. 25, 26 e 37.

Divisione Sourcing Sanità, Beni e Servizi
Il Responsabile
(Dott. Gianandrea Greco)



Firmato digitalmente da:
GILANANDREA GRECO
Consip S.p.A.
Firmato il 28/09/2026 15:13
Seriale Certificato: 2308
Valido dal 09/07/2024 al 09/07/2027
TI Trust Technologies QTSP CA